

Rassegna de Il Giornale della Protezione Civile 09-03-2020

SUD

CRONACHE DI CASERTA	09/03/2020	15	Protezione civile, a capo dei volontari c'è Stellato Gs	2
METROPOLIS NAPOLI	09/03/2020	6	Una nuvola nera avvolge le città l'allarme roghi sulla Statale 268 Redazione	3
SANNIO QUOTIDIANO	09/03/2020	4	Centro-Sud mette in quarantena chi arriva dal Nord Redazione	4
SANNIO QUOTIDIANO	09/03/2020	8	Covid-19, sospendere tassazione Redazione	7
askanews.it	08/03/2020	1	Coronavirus, controlli per chi da Pozzuoli va a Ischia e Procida Redazione	8
infosannio.wordpress.com	08/03/2020	1	Gli scienziati che guidano il?governo Redazione	9
MATTINO DI PUGLIA E BASILICATA	09/03/2020	3	Coronavirus, la cura di Conte Redazione	11
napoliflash24.it	08/03/2020	1	Lombardia zona rossa? Io fuggo ... al sud! Redazione	13
sassilive.it	08/03/2020	1	Coronavirus, il decreto approvato dal Governo: vietato entrare e uscire in Lombardia e 14 province, 16 milioni di italiani in quarantena Redazione	14

camigliano

Protezione civile, a capo dei volontari c'è Stellato

[Gs]

CAMIGLIANO Protezione civile, a capo dei volontari' è Stellato CAPUA (gs) - L'ingegnere Gianfranco Stellato, dell'ufficio Urbanistica dell'Ente, è stato nominato a capo della Protezione civile. E' inoltre coordinatore del Centro operativo comunale, organismo impegnato nel contrastare le emergenze, come quella sanitaria che sta attualmente interessando il Paese. Altri dipendenti sono stati individuati quali responsabili delle funzioni di supporto al nucleo della Protezione civile comunale. & RIPRODUZIONE RISERVATA j; Capua e Agro Cillenii Vailamo, prime sili -tit_org- Protezione civile, a capo dei volontari è Stellato

Area Vesuviana**Una nuvola nera avvolge le città l'allarme roghi sulla Statale 268***[Redazione]*

o Area Vesuviana Una nube nera ha avvolto nel primo pomeriggio di ieri le abitazioni a ridosso della Statale del Vesuvio tra i Comuni di Poggiomarino, Boscoreale e San Giuseppe Vesuviano. Avvolgendo le abitazioni e le auto in corsa lungo quella lingua d'asfalto che collega la provincia vesuviana con Napoli. Riesplode l'allarme incendi nei pressi della Statale Vesuviana 268. A essere stata alle fiamme una montagna di rifiuti che negli ultimi giorni era stata "realizzata" proprio a ridosso di una delle rampe d'accesso alla Una nuvola nera avvolge le città l'allarme roghi sulla Statale 268 strada provinciale. L'incendio dei rifiuti ha scatenato una nube nera e tossica su gran parte della città di Poggiomarino. Una colonna di fumo s'è alzata in pochi attimi, contribuendo a scatenare l'allarme nelle città del Vesuviano. Dopo le continue richieste di intervento, le forze dell'ordine hanno provveduto a domare il rogo. Ma gran parte delle sostanze tossiche s'erano già sprigionate nell'aria. Scene viste e riviste dai residenti della area Vesuviana, negli anni trasformata in quella che è definita la "Terra dei fuochi all'ombra del vulcano". Un business legato agli sversamenti illeciti spesso gestito dalla criminalità organizzata. L'ennesima emergenza da fronteggiare per una comunità che da settimane sta facendo i conti con l'altra grande emergenza che da giorni tiene in ansia tutta Italia: quella del Coronavirus. à é ' q? -tit_org- Una nuvola nera avvolge le cittàallarme roghi sulla Statale 268

Centro-Sud mette in quarantena chi arriva dal Nord

[Redazione]

Centro-Sud mette in quarantena d  arriva dal Nor< ORDINANZE IN TUTTE LE REGIONI DOPO L'ALLARGAMENTO DELLA ZONA ROSSA Quarantena per chi nentra dalle zone rosse in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Lazio. Di fronte alT'esodo verso il Sud" iniziato dopo le nuove misure restrittive del governo per arginare il coronavirus, sono arrivati i decreti. PUGLIA - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha fimiato un'"ordinanza per obbligare alla quarantena chi arriva in Puglia dalla Lombardia e dalle 11 province del nord", scrive su Facebook. "Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: Fermatevi e tornate indietro. Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l'autobus alla prossima fermata. Non portate nella vostra Puglia l'epidemia lombarda, véneta ed emiliana scappando per prevenire l'entrata in vigore del decreto legge del Governo". "La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge, articolo 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato", si legge nell'ordinanza in cui si snocciolano gli obblighi "di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; di osservare la pernianenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione". L'articolo 650 ('Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità') prevede che "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino atre mesi o con l'ammenda fino a euro 206". Il compito di far osservare l'ordinanza è dei prefetti territorialmente competenti. CALABRIA - Prima una nota, poi l'ordinanza della presidente della Regione Calabria Jóle Santelli "che introduce misure straordinarie a seguito dell'evoluzione che ha avuto l'emergenza Coronavirus nelle regioni settentrionali. Un'evoluzione che ha spinto tante persone residenti al Nord a far ritomoCalabria". "Come già annunciato, il documento prevede per chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiológico, la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva. E' necessario comunicare questa misura al proprio medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 o al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure necessarie". I "Dipartimenti di Prevenzione - aggiunge - dovranno fornire giornalmente al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e al Prefetto territorialmente competente, le informazioni relative ai soggetti posti in quarantena o isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, secondo il format appositamente definito. Le società di autolinee e Trenitalia sono tenute a comunicare l'elenco dei passeggeri provenienti dalle zone indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, anche tramite i sindaci. I Prefetti delle Province regionali, invece, dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, le stazioni delle autolinee interregionali". I "sindaci - prosegue Santelli -, in qualità di autorità locale di protezione civile, dovranno valutare l'apertura del Centro Operativo Comunale con l'attivazione di attività di "Assistenza alla popolazione" e "Volontariato", dedicate alle categorie fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare". Sul "sito istituzionale della Regione Calabria - conclude - sarà a breve pubblicata una scheda censimento per il monitoraggio dei rischi da Covid-19. Dovrà essere compilata da chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici, giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiológico". SICILIA - "Chi sbarca in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord,

ha il dovere di informare il medico di base e porsi in autoisolamento". A imperlo un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Ordinanza in fase di notifica ai nove prefetti, ai questori ed ai 390 sindaci dell'Isola, in cui il governatore richiama le competenze comuni a tutte le regioni italiane e quelle previste dal comma 2 dell'articolo 31 dello Statuto siciliano che conferiscono al presidente della Regione il potere di disporre delle forze di polizia in caso di necessità. "Se tutti manteniamo la calma e il senso di responsabilità, riusciremo a gestire e superare anche questo particolare momento. Noi siciliani abbiamo affrontato ben altre calamità e non ci arrendiamo. Ma ognuno faccia la propria parte", ha esortato Musumeci dal suo isolamento domiciliare dove si trova da ieri per precauzione dopo il contatto avuto mercoledì a Roma con il collega Zingaretti. Al primo tampone negativo di ieri sera ne seguirà un altro tra due giorni. BASILICATA - Un'ordinanza è stata emanata anche dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Coloro che tornano in Basilicata dalle zone rosse, cioè dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, è "obbligato a mettersi in quarantena, osservando l'isolamento fiduciario, e a comunicare la propria presenza al medico di medicina generale, se si è minori al pediatra di base, o al numero verde istituito dalla Regione Basilicata 800996688". Agli stessi è richiesto pure "di evitare contatti sociali, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. Se compaiono sintomi, si deve avvertire immediatamente il medico di base, il pediatra o l'operatore di sanità pubblica territorialmente". L'ordinanza è immediatamente esecutiva ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Basilicata. CAMPANIA - Obbligo di isolamento domiciliare per chi rientra in Campania dalla zona rossa. E' quanto prevede l'ordinanza firmata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. L'isolamento domiciliare dovrà essere mantenuto per 14 giorni con divieto di contatti sociali. Ai concessionari di servizio di servizio di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo, si legge nell'ordinanza, "di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine e dell'unità di crisi regionale i nominativi dei viaggiatori relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle province indicate nel decreto del presidente del Consiglio con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell'Alta Velocità del territorio regionale". ABRUZZO - "La genesi del Dpcm firmato solo oggi e peraltro non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale (quindi non ancora nemmeno in vigore) sta provocando un vero e proprio esodo "biblico" dalle regioni e dalle province elencate all'articolo 1. Già da questa notte ho dato disposizioni alla Protezione Civile di inviare squadre di volontari presso le principali stazioni ferroviarie e terminal bus per 'intercettare' gli arrivi da nord, distribuire il 'decalogo' dei comportamenti virtuosi di contenimento del virus e invitare tutti all'isolamento volontario. Dalle 3 di questa mattina i volontari stanno facendo questa opera preziosa di informazione e sensibilizzazione". E' quanto dichiara il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che aggiunge: "Ma la lettura del Dpcm oggi pubblicato sul sito del Governo mostra che non esiste alcun 'divieto' di spostamento dalla Lombardia e dalle province elencate all'articolo 1, ma solo un invito a 'evitare' gli spostamenti non necessari, prevedendo infine un esplicito diritto a recarsi presso la propria 'abitazione, domicilio e residenza'. Un testo simile, per di più diramato in bozza con ore e ore di anticipo, non poteva non provocare le conseguenze che si stanno avendo. Abbiamo il dovere di tutelare la salute dei cittadini, e per questa ragione ho dato disposizione agli uffici di predisporre un'ordinanza, che a causa del mio momentaneo impedimento reca la firma del Vice Presidente della Giunta Emanuele Imprudente, che impone la quarantena a tutti quanti rientrano in Abruzzo dalle zone elencate all'articolo 1". "E' un'ordinanza di difficile applicazione e altrettanto difficile monitoraggio se non sarà accompagnata da una vasta e coscienziosa collaborazione dei diretti interessati e delle loro famiglie: per questo, rivolgo un appello accorato a tutti perché adottino misure di cautela e comportamenti rispettosi di se stessi e del prossimo. Quanti stanno 'fuggendo' dalle 'zone rosse' stanno facendo esattamente il contrario di quanto dovrebbero fare, mettendo a rischio la salute dei loro cari e dei loro concittadini. Se proprio non sono in tempo per fermarsi e tornare indietro, abbiano almeno il senso civico e la coscienza di restare a casa in isolamento per due settimane", conclude Marsilio. MOLISE - Quarantena obbligatoria di 14 giorni in Molise per chi

viene dalle zone rosse. E' quanto disposto da una nuova ordinanza emanata dalla Regione in cui si prescrive inoltre di comunicare entro due settimane la propria presenza al proprio medico, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. TOSCANA - Quarantena obbligatoria per chi arriva in Toscana dalle zone rosse. Questo in estrema sintesi il contenuto di un'ordinanza cui sta lavorando la Regione e che il presidente Rossi firmerà nelle prossime ore. Per limitare al massimo la diffusione del contagio, in sintonia con il nuovo decreto del governo che istituisce misure speciali per la regione Lombardia e per le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, VerbanoCusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, anche la Toscana dispone che chiunque, proveniente da queste zone, entri nella nostra regione da oggi in poi o vi sia entrato negli ultimi 14 giorni, debba mettersi in autoisolamento ed informare le autorità sanitarie. LAZIO - In una nota congiunta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ed il vicepresidente, Daniele Leodori, comunicano che "è stata firmata l'ordinanza in merito alle 'Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019'. L'ordinanza impone a tutte le persone che abbiano fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle 'zone rosse', di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (Mmg) o il pediatra di libera scelta (Pis)". "L'ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione. È disposta inoltre la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere. L'ordinanza è emessa nel rispetto dei ruoli istituzionali". -tit_org-

Covid-19, sospendere tassazione

[Redazione]

) Appello congiunto dei partiti sanniti: Nessuna superficialità, si mette in pericolo la vita altrui. Sull'emergenza coronavirus la priorità assoluta va data all'emergenza sanitaria in corso. La politica tuttavia tenta di rimediare anche ai pesanti effetti economici che l'epidemia comporta. La senatrice di Forza Italia Leonardo ad esempio ha proposto, ieri, l'adozione di una misura che contempli lo stop al pagamento delle tasse: "In un momento di emergenza, in cui il contagio è ormai ovunque, in cui le difficoltà per i datori di lavoro sono tantissime, in cui le attività sono a rischio chiusura, con conseguente perdita di tantissimi posti di lavoro, chiedo al Governo la sospensione per 60 giorni dei pagamenti, per quanto riguarda assegni, tratte, ricevute bancarie, mutui, contributi, locazioni, per tutte le attività commerciali, artigiane, d'impresa ed industriali. Questa stessa misura fu adottata sul nostro territorio all'indomani del terremoto dell'Ottanta. Presenterò, pertanto, un emendamento al Decreto Legge fiscale sul Coronavirus... e colgo l'occasione per comunicare che resto a disposizione di quanti vorranno darmi suggerimenti per tale Decreto", conclude la Leonardo. Dalle segreterie dei partiti sanniti l'appello congiunto delle segreterie politiche sannite (5 stelle, FdI, FI, Lega, MDP, PD, Sinistra italiana): "Invitiamo i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle regole di comportamento dettate dalle autorità sanitarie e dal Governo. In particolare, oltre al decalogo ormai noto di norme igieniche e di relazione sociale, è assolutamente necessario che tutti rispettino le misure disposte dal Decreto del Consiglio dei Ministri in relazione agli spostamenti ed ai ricongiungimenti familiari, in particolare dalle "zone rosse". Atti superficiali posti in essere da singoli cittadini possono rappresentare un pericolo letale anche per i propri cari e contribuire alla ulteriore diffusione del virus. L'unico modo per uscire dall'emergenza è rispettare con la massima scrupolosità le regole. La diffusione ulteriore del contagio rischia, inoltre, di mandare al collasso il sistema sanitario. Un sincero grazie a chi è in prima linea, medici, operatori sanitari tutti, volontari, protezione civile, a quanti in queste settimane, senza risparmio di energie, fronteggiano questa emergenza con la loro professione. E' necessario che tutti, proprio tutti, comprendano che la situazione è molto seria e questo è il momento della responsabilità, verso se stessi, i propri familiari e verso la popolazione tutta. Insieme con responsabilità e rispetto verso il prossimo, seguendo diligentemente le indicazioni fornite dalle istituzioni e dalla scienza, riusciremo a superare questa emergenza sanitaria". -tit_org-

Coronavirus, controlli per chi da Pozzuoli va a Ischia e Procida

[Redazione]

Roma, 8 mar. (askanews) Sono partiti stamattina i controlli sanitari per i cittadini che si imbarcano da Pozzuoli sulle navi dirette verso le isole di Ischia e Procida, in linea con quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania. Sul molo, prima dell'imbarco, ai passeggeri viene misurata la temperatura e vengono chieste le informazioni su condizioni di salute e esibizione di un documento. I passeggeri possono poi imbarcarsi solo dopo un visto degli operatori sanitari che attesta l'effettuazione del controllo. In caso di eventuali sospetti febbre oltre 37.5 e condizioni di possibile contatto con pazienti risultati positivi i sanitari invitano il cittadino a controlli più approfonditi con un medico dell'Azienda Sanitaria. La gestione delle attività è coordinata dall'Asl Napoli 2 Nord, dalla Protezione Civile, dalla Capitaneria di Porto, col supporto della Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli.

Gli scienziati che guidano il?governo

[Redazione]

[protezione-civile](ilfattoquotidiano.it) emergenza drammatica del Coronavirus volendo cercarlo ha avuto almeno un risvolto positivo: il chiacchiericcio politico è ridotto al volume minimo, al centro della scena pubblica e del processo decisionale in questi giorni ci sono quasi sempre uomini di scienza. Sono loro i protagonisti dei bollettini quotidiani sull'epidemia: spetta alla Protezione civile, e soprattutto ai medici virologi, spiegare il Coronavirus agli italiani. Il governo si sta affidando agli esperti della materia: gli 8 studiosi selezionati nel comitato tecnico-scientifico che sta dettando le linee guida per da attuare in questo periodo e gli altri professionisti della medicina che stanno orientando le decisioni pubbliche. In questi giorni escono dalla loro nicchia e diventano personaggi pubblici: in questa pagina vi raccontiamo i sei più noti. Angelo Borrelli il funzionario che ha scalato tutti i gradini dell'emergenza. È l'uomo del bollettino quotidiano, quello che apre le conferenze stampa per informare gli italiani sull'evoluzione del Coronavirus. Si è trovato, praticamente da un momento all'altro, ad essere il primo uomo al centro dei riflettori nazionali: una luce accecante. Angelo Borrelli è il capo del dipartimento della Protezione civile dal 2017 e da poche settimane è il commissario per l'emergenza Coronavirus. Non ha una formazione scientifica: Borrelli è laureato in economia e commercio, si è formato come revisore contabile e dottore commercialista. La sua carriera da funzionario inizia nel 2000, quando approda all'ufficio nazionale per il Servizio civile della presidenza del Consiglio dei ministri. Entra in Protezione civile nel 2002, all'inizio con incarichi di prima fascia e poi da direttore generale: si forma negli anni delle emergenze per il terremoto in Abruzzo nel 2009, in Emilia nel 2012 e in centro Italia nel 2016. Raggiunge il vertice della Protezione civile dopo le dimissioni di Fabrizio Curcio nel 2017. Walter Ricciardi. Dopo le dimissioni anti-Salvini è tornato al centro della scena. Napoletano, 59 anni, Walter Ricciardi è stato commissario e poi direttore dell'Istituto superiore di sanità. Si è dimesso dalla carica all'inizio del 2019 in polemica con i vertici del governo giallo-verde di allora: Un vice premier (Matteo Salvini, ndr) dice che per lui, da padre, i vaccini sono troppi, inutili e dannosi: ma che vuol dire? Hanno posizioni antiscientifiche, dichiarò al momento delle dimissioni. Lasciatelo. Ricciardi è stato nominato nel board dell'Organizzazione mondiale della sanità, ma l'emergenza Coronavirus ha riportato nel cuore degli scenari nazionali: il ministro della Salute Roberto Speranza si è affidato alla sua autorevolezza e ha nominato consigliere. Ricciardi insegna Igiene generale e applicata all'Università Cattolica e dirige un dipartimento della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli. La Thomas Jefferson University di Philadelphia lo ha insignito di una laurea honoris causa in Dottore della scienza per i risultati raggiunti e il contributo dato al mondo della sanità pubblica. Silvio Brusaferro. Il quarto in grado che spiega il contagio ai media italiani. Nelle conferenze stampa di questi giorni, Silvio Brusaferro appare plasticamente come il quarto in grado: arriva dopo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Brusaferro professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva è l'uomo che ha sostituito Walter Ricciardi al vertice dell'Istituto superiore della sanità. È stato nominato dall'ex ministra Giulia Grillo 15 mesi fa dopo le dimissioni del suo predecessore, ora siedono accanto ai tavoli dell'emergenza. Poiché dei tre nominati sopra (Conte, Speranza e Borrelli) nessuno ha una formazione scientifica, a Brusaferro tocca sovente la responsabilità di interpretare la voce della medicina e di spiegare al pubblico una situazione che diventa sempre più allarmante, sforzandosi di non perder mai il suo eloquio rassicurante e flemmatico. Dal punto di vista personale, sta funzionando: il nome di Brusaferro è stato associato all'ipotesi di un ruolo da super-commissario all'emergenza. Giovanni Rezza. Il luminare degli infettivologi ha scoperto i salotti televisivi. Giovanni Rezza è uno dei volti televisivi del grande panico Coronavirus: il dottore in questi giorni è ospite quasi quotidiano di trasmissioni e talk show. Sulla sua autorevolezza non è lecito dubitare. Rezza, nato a Roma, classe 1954, è direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità dal 2009. È un infettivologo di livello mondiale, uno dei massimi esperti riconosciuti dalla comunità scientifica.

sul virus Hiv e altre infezioni emergenti. Il problema, semmai, è la sovraesposizione mediatica. Chiamiamolo effetto Burioni: calato nel pollaio di uno studio televisivo o di una piazza virtuale, anche il più analitico dei punti di vista rischia di confondersi con le altre voci e gli altri microfoni; rischia di diventare un ospite qualsiasi. A maggior ragione per chi è si confronta con un virus di cui ancora non tutto è conosciuto. Come gli altri scienziati che stanno raccontando il Coronavirus al pubblico, Rezza oscilla tra messaggi forzatamente rassicuranti e altri di disarmante realismo. Come sul vaccino: A essere ottimisti, non ci arriveremo prima di un anno. Massimo Galli, il primario del Sacco di Milano che ha difeso i colleghi da Conte, Massimo Galli si è trovato proprio al centro della tempesta: è il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Ha rappresentato ed difeso la categoria dei medici che stanno tenendo in piedi un sistema sottoposto a una pressione senza precedenti. E ha fatto rispondendo pur con garbo alle critiche di Giuseppe Conte. Il premier aveva addebitato la diffusione del Coronavirus in Italia alla gestione di una struttura ospedaliera (quella di Codogno, ndr) non del tutto propria secondo i protocolli prudenti. Il medico gli ha risposto che la fonte del focolaio è nel territorio, non certo nell'ospedale. Galli è un infettivologo specializzato principalmente nel trattamento di Aids e malattie tropicali. È una delle voci più schiette e meno tranquillizzanti in questi giorni di emergenza: Mi auguro davvero che le misure siano sufficienti ha detto pochi giorni fa a Radio 24 ma la mia preoccupazione maggiore è che non ci sia capienza nei nostri ospedali. E ho il forte timore che l'isolamento domiciliare non sia sufficiente per contenere il problema. Giuseppe Ippolito, l'istituzione dello Spallanzani adesso sussurra alla politica. Giuseppe Ippolito è considerato una delle voci più autorevoli e più ascoltate dal premier tra gli 8 super scienziati che compongono il comitato tecnico-scientifico, organo che influenza le decisioni del governo italiano per contenere il Coronavirus. Ippolito ha 65 anni, è nato a Salerno, ha dedicato la sua vita professionale allo studio delle malattie virali (a partire dall'Hiv) ed è già stato impiegato nella gestione di altre emergenze internazionali, come quella per il virus Ebola. Ippolito dirige dal 1998 l'Istituto nazionale delle malattie infettive Spallanzani di Roma. Dove è considerato un'istituzione: il 25 settembre 2019 il suo ospedale gli ha tributato un premio alla carriera e addirittura un libro biografico sulla vicenda umana e professionale. Tra gli scienziati della task-force sul Coronavirus, sembra quello più interessato alla visibilità politica: era a fianco di Luigi Di Maio nella conferenza stampa alla Farnesina convocata il 27 febbraio per tranquillizzare turisti e investitori stranieri, ed era in platea pochi giorni prima all'assemblea nazionale del Pd di Nicola Zingaretti.

IL DPCM CHIUDE LA LOMBARDIA E 14 PROVINCE ITALIANE PER ARGINARE IL VIRUS

Coronavirus, la cura di Conte

Tutte le norme restrittive, tra cui il divieto di entrare e uscire dalle aree indicate

[Redazione]

IL DPCM CHIUDE LA LOMBARDIA E 14 PROVINCE ITALIANE PER ARGINARE IL VIRUS Coronavirus, la cura di Conte Tutte le norme restrittive, tra cui il divieto di entrare e uscire dalle aree indica "Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori". E' quanto dispone il testo finale, firmato dal premier Conte del dpcm (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) che introduce nuove misure restrittive per contenere il contagio da Coronavirus. La misura, efficace dall'8 marzo al 3 aprile, riguarda la Regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Rispetto alle bozze circolate ieri, vengono allargate da 11 a 14 le province interessate, e viene ammorbidito il testo che disponeva di "evitare in modo assoluto ogni spostamento" in quei territori. Vengono comunque fatti salvi gli "spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute". Ed e' "consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Il mancato rispetto degli obblighi del dpcm, che include una serie di misure restrittive che vanno dalla chiusura delle scuole a quella delle piste da sci, può essere punito con l'arresto fino a 3 mesi e fino a 206 euro di ammenda. "Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure, nonché ne monitora l'attuazione da parte delle amministrazioni competenti" e ove occorra "si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo dei Vigili del fuoco, nonché delle forze armate, dandone comunicazione al presidente della Regione". COSA PREVEDE IL DECRETO Sono numerose le misure previste dal decreto della Presidenza del Consiglio in Lombardia e nelle 14 province del Nord Italia fino al 3 aprile. Tra queste si indica la necessità di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute". In ogni caso "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre [maggiore di 37,5 C) e' "fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante" e ancora il "divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus". Vengono sospesi "gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico". In tutti tali casi, "le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano". Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati "di promuovere, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie" COSA PREVEDE IL DPCM PER LOMBARDIA E 14 PROVINCE Ancora "sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività; sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e

università' per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie". Al fine di mantenere il distanziamento sociale, "a' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro". Sospese anche le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private "ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica". Sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, "con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Prevista la sospensione dell'attività in caso di violazione". Sono consentite le altre attività commerciali "a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro". In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, "tali strutture dovranno essere chiuse". Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Ancora "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti". Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore di questi esercizi deve comunque predisporre, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per la possibilità del rispetto dell'erogazione delle prestazioni della distanza di sicurezza rientranti nei livelli di sicurezza interpersonale di un metro, servizi di assistenza), centri di chiusura non e' disposta culturali, centri sociali, centri per farmacie, parafarmacie ricreativi. eie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori -tit_org-

Lombardia zona rossa? Io fuggo ... al sud!

[Redazione]

La bozza del decreto varato ieri dal Governo, che inasprisce le misure preventive per scongiurare il dilagarsi del contagio da coronavirus, ha scatenato la diaspora in Lombardia. Una folla di persone ha preso letteralmente d'assalto la Stazione Centrale di Milano, per salire a bordo dei treni notte diretti a sud. Stessa situazione alla stazione di Porta Garibaldi, dove una marea di persone si è accalcata per tentare di salire sull'ultimo treno per Salerno. Nella stazione di Napoli Piazza Garibaldi la Polizia Ferroviaria ha organizzato un presidio, con tende della Protezione Civile, dove i passeggeri una volta scesi dal treno, sono stati sottoposti a controlli, al fine di contenere la diffusione del virus. Una pioggia di tante critiche all'operato del governo, accusato da più parti di irresponsabilità. Spicca, tra le tante, quella del virologo Roberto Burioni che sui social ha attaccato il governo Conte: Follia pura. Si lascia filtrare la bozza di un decreto severissimo che manda nel panico la gente scrive su che prova a scappare dalla ipotetica zona rossa portando con sé il contagio. Alla fine l'unico effetto è quello di aiutare il virus a diffondersi. Un atteggiamento irresponsabile, oltre che pericoloso, che rischia di far esplodere soprattutto nelle regioni del sud un'epidemia difficile da contrastare e gestire. Soprattutto dal punto di vista sanitario, poiché le strutture non sono pronte ad accogliere un numero elevato di pazienti. Questo sta accadendo al nord dove, nelle zone focolaio, dove centinaia di persone si stanno rivolgendo agli ospedali che rischiano il collasso. È poi un altro aspetto, che tra medici e infermieri sono in aumento i contagi da Coronavirus e quindi impossibilitati a soccorrere pazienti. Per questo verranno applicati principi etici per ammissione e dimissione dei pazienti, dato che la struttura sanitaria italiana potrebbe non essere in grado di accoglierli tutti. Verranno per questo fatte delle scelte come si legge nella relazione tecnica della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva SIAARTI e di cui vi proponiamo uno stralcio: Le previsioni sull'epidemia da Coronavirus (Covid-19) in alcune regioni italiane stimano per le prossime settimane, in molti centri, un aumento dei casi di tale entità da determinare un enorme squilibrio tra le necessità cliniche reali della popolazione e la disponibilità effettiva di risorse intensive. È uno scenario in cui potrebbero essere necessari criteri di accesso alle cure intensive (e di dimissione) non soltanto strettamente di appropriatezza clinica e di proporzionalità delle cure, ma ispirati anche a un criterio il più possibile condiviso di giustizia distributiva. Uno scenario di questo genere è sostanzialmente assimilabile all'ambito della medicina delle catastrofi, per la quale la riflessione etica ha elaborato nel tempo molte concrete indicazioni per i medici e gli infermieri impegnati in scelte difficili. Fra i criteri straordinari stabiliti, si prevede che sarà presto necessario porre un limite all'età di ingresso, riservando risorse che potrebbero essere scarsissime a chi ha in primis più probabilità di sopravvivenza e secondariamente a chi può avere più anni di vita salvata.

Coronavirus, il decreto approvato dal Governo: vietato entrare e uscire in Lombardia e 14 province, 16 milioni di italiani in quarantena

[Redazione]

8 Marzo, 2020 08:50 | Istituzioni Pubblica utilità 0 Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLa notte porta consiglio e anche il Governo ci ripensa modificando la bozza che sembrava ormai definitiva per limitare il contagio al Nord. Non più zone rosse ma due aree controllate, la Lombardia e altre 14 province di Piemonte ed Emilia Romagna. Una cosa è certa: chiude per coronavirus un pezzo d'Italia. Da oggi e fino al 3 aprile buona parte del Nord del Paese e circa 16 milioni di italiani sono in quarantena. Off limits intera Lombardia e 14 altre province che cadono in Piemonte, Emilia Romagna, Marche. Diventano zona rossa infatti Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Vuol dire che bisogna evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, si legge nell'ultima bozza del decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Lavorato fino alla tarda sera di ieri e suscettibile di modifiche, anche per le perplessità sollevate in nottata dai governatori di Lombardia ed Emilia Romagna, Fontana e Bonaccini. Stop agli spostamenti anche all'interno dei medesimi territori, salvo che per quelli motivati da indispensabili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. Area locomotiva del Paese, se così sarà, diventerà una enorme Codogno, una sconfinata Vo. Unica differenza è che non ci saranno i militari a presidio del territorio, come è facilmente intuibile alla luce dell'estensione dell'area. La scelta matura al termine di una riunione drammatica a Palazzo Chigi, segnata dalla consultazione degli esperti dell'Istituto di sanità ma anche dei sindacati e dei comuni interessati. Il presidente Giuseppe Conte è stato determinato e, come lui, intera ala Pd del governo, guidata da Dario Franceschini. Tanto più al termine di una giornata che era iniziata con la notizia della positività del segretario Nicola Zingaretti. Che non ci fosse un solo giorno in più da perdere, come spiega uno dei ministri è stato chiaro alla luce dei dati forniti dalla Protezione civile nelle ultime 24 ore. E non tanto per via del pur preoccupante numero dei contagiati: 5.061 registrati ieri, più 1.145. E nemmeno a causa dei 233 morti, 36 in più. A pesare è stata la situazione delle terapie intensive: le sale ormai sature in Lombardia e non solo. Le carenze organiche. Le stesse che hanno indotto il ministero della Sanità a spalancare le porte a 20 mila nuovi operatori. Da qui la decisione drastica, adottata tuttavia in modo da consentire comunque lo spostamento delle merci. Da e per la più produttiva del Paese. Stando a quanto trapela, i ministri hanno deciso la stretta anche dopo le ultime preoccupanti informazioni: a Milano nel fine settimana ancora si affollavano nei pub sui Navigli, per non dire degli impianti sciistici gremititi tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Vinciamo questa guerra se i nostri concittadini adottano comportamenti responsabili, modificando temporaneamente i nostri stili di vita dice chiaramente il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Con questa misura, il governo spera di disincentivare gli spostamenti. Anche perché sono previste specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto. Bar e ristoranti possono rimanere aperti ma solo se riusciranno a garantire la distanza di un metro. Campionato di calcio salvo, per ora: eventi sportivi ammessi solo a porte chiuse. Ma in serata circolava anche la bozza di un secondo decreto, contenente misure parzialmente restrittive per tutto il resto d'Italia. Tra quelle che più colpiscono: sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. E un invito a limitare la mobilità, fatti salvi gli spostamenti indispensabili. E poi, sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Ancora, sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, articolo 3; Visto il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 10 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerato l'evolversi della situazione epidemica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630 nelle sedute del 7 marzo 2020; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto; DECRETA: ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia). Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i

dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; P. C. M. 198e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r); f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo esemplario, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; i) apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d); n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti; r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da eseguirsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove stesse in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)¹. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività congressistica o congressuale; b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41; e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d); h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi postuniversitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra

forma di aggregazione alternativa; i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d'attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo al lavoro; s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove scritte in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di

misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare, v) apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. ART. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1, f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1, anche presso gli esercizi commerciali; g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte

presso il domicilio degli interessati; h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d); l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti denominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, 2. operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla

base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. Operatore di sanità pubblica deve inoltre: a) accertare assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali, c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. Operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

ART. 4 (Monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

ART. 5 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri | 0 marzo e 4 marzo 2020.

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.